

## P R E F A Z I O N E

Cominciai ad interessarmi al tema dei *demani* delle nostre regioni meridionali, in generale, e particolarmente al *demanio comunale* di Torremaggiore, allorché, quella Giunta municipale, con deliberazione del 29 dicembre 1971, volle incaricarmi di apprestare e redigere, sulla scorta della documentazione da reperirsi ovunque possibile, una relazione storico – giuridica dalla quale si potessero evincere «*le vicende relative ai territori pertinenti al Comune di Torremaggiore; la genesi e le epoche di formazione dei demani comunali; l'elenco e la consistenza dei demani; le transazioni, legittimazioni e reintegrazioni intervenute nel corso dei tempi relativamente ai territori demaniali; le sentenze e le ordinanze con le quali vennero stabilite le entità dei corpi demaniali; le relazioni tra i territori ex - feudali ed il demanio comunale; le relazioni tra i territori già soggetti a pubblico pascolo ed il demanio comunale; la consistenza e l'estensione attuale dei territori demaniali; la natura e quant'altro pertinente al piano comunale; la genesi, la natura ed i diritti di proprietà inerenti alle fosse granarie; i territori sui quali gravano gli usi civici, la natura e consistenza di tali usi*».

Molteplici le ragioni che inducevano alla richiesta quell'organo amministrativo ed in primo luogo la normativa portata dalla legge n. 865 del 22 ottobre 1971, sull'edilizia abitativa (che imponeva, oltre che l'ovvia individuazione dei suoli edificabili, il preventivo accertamento della natura di quelle superfici: se di proprietà privata, pubblica o demaniale).

Aggiungevasi la volontà dell'Ente di dotare l'archivio comunale – già nel secolo decimonono depauperato, vuoi per incuria che per malizia, ma, nella prima parte del ventesimo, sottoposto a selvaggio saccheggio – della documentazione che ancora fosse possibile reperire, per stabilire l'eventuale esistenza e la dislocazione di terreni già soggetti agli *usi civici*, che si trovassero illegittimamente in mano di non aventi diritto.

Dopo essermi reso sufficientemente conto dell'entità e della natura della ricerca – comportante un approfondimento degli studi in tema di diritto pubblico *specialissimo* (tale, infatti, viene considerato dalla più accreditata dottrina la materia dei cosiddetti *demani universali*, ovvero comunali, nell'ex Regno di Napoli) – riscontravo al Comune rimarcando particolarmente che una risposta esaustiva ai quesiti prospettati nella delibera avrebbe preteso un impegno ponderoso e di tempi non brevi, prima di tutto per il reperimento delle fonti sparse in località ed archivi tutti fuori Torremaggiore e, poi, per le necessarie, successive collazione ed analisi storico – critico – giuridica a cui, molto probabilmente, la mole documentale avrebbe dovuto essere sottoposta; che, quindi, la relazione definitiva – e, soprattutto, adeguatamente supportata alle fonti – non avrebbe potuto essere tempestiva, come era negli auspici.

Onde procedere al reperimento della documentazione pertinente al demanio *universale* ed agli usi civici, mi portai, in primo luogo, nell'archivio del Commissariato Regionale per la liquidazione degli usi civici, ove riuscii ad ottenere le copie del preliminare rapporto «Tommasi», senza data ma compilato tra la fine del XIX ed il principio dello scorso secolo, e delle relazioni fondamentali redatte, tra il 1930 ed il 1940, dai periti istruttori, nominati dal Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici, onde porre in essere quanto previsto dalla legge del 1927, ingegneri Raffaele Santollino e Vincenzo Cafiero.

Aliunde attinsi ulteriore documentazione che nella seconda parte di questo studio viene, non tutta — nel testo integrale, in epitome, o per transunto — data alle stampe.

Conclusi le indagini e la sistemazione delle fonti dopo sei — sette anni; ma gli amministratori civici del momento, unitamente ad alcuni funzionari comunali, mi fecero chiaramente intendere di non essere più interessati all'esito delle ricerche.

E, per la verità, anche negli anni successivi, le Amministrazioni comunali che andavano succedendosi assunsero il medesimo atteggiamento. Per nulla rattristato, e ritenendomi appagato dalle nozioni di storia locale — e di conoscenza degli uomini — che quegli studi e quelle vicende mi avevano procurato, senza malinconia, nè animosità, riposi in archivio, in attesa che il tempo facesse maturare gli eventi, sia la documentazione che ero riuscito a mettere insieme, che le note esplicative ed a commento che, nel frattempo, avevo preparato.

Nel giugno 1994 mi fu affidata, dalla Commissaria straordinaria nominata dal Prefetto della provincia di Foggia, la difesa del Comune dinanzi al Tribunale Regionale Amministrativo di Bari, nei confronti del Comune di Lucera, i cui amministratori miravano ad estendere i confini del demanio storico-archeologico della loro città sul territorio di Fiorentino — luogo ove trapassò l'imperatore Federico II, e dove, soprattutto, vennero concepite, dettate e consacrate le ultime volontà del grande Svevo: il comune di Torremaggiore era già stato autorizzato dai competenti ministeri ad espropriare per pubblica utilità quella zona, ma quello di Lucera, proprietario da pochissimi anni, per acquisto fattone dalle mani di un privato, pensò bene di proporre opposizione davanti al Magistrato amministrativo.

Nell'immediato prosieguo altri giudizi col medesimo oggetto furono incardinati dinanzi alla Curia amministrativa pugliese ed a quella ordinaria di Lucera e ne rendo conto in queste pagine, pubblicando tra le fonti i risultati conclusivi di quelli già definiti e diventati regiudicata. In quell'occasione ed ancora durante un successivo periodo di commissariamento del Comune (primo semestre del 2002) ebbi modo di soffermarmi sulle vicende del demanio torremaggiorese —

alle quali non era estraneo il principale *thema decidendum* dei giudizi che andavo curando: Fiorentino ed il suo territorio — e sui risultati delle mie, ormai lontane, indagini specifiche. La signora Commissario mi chiese — sia nel primo, ma soprattutto nel secondo suo passaggio da Torremaggiore, allorchè i giudizi erano stati, nella gran parte conclusi — di condurre a termine, anche alla stregua degli esiti giudiziari, l'incombenza affidatami dall'amministrazione comunale da oltre un trentennio.

Ripresi perciò, fin dal 2002, a lavorare sulla documentazione demaniale in mio possesso ed a rimaneggiare il piano che avevo stabilito negli anni '70, alla luce dei nuovi eventi, rendendomi conto che, ormai, fosse, almeno in parte, superato.

Le difese che avevo elaborato in quei giudizi amministrativi e civili si profilano come il nucleo centrale della terza sezione della prima parte di queste pagine — la demanialità del territorio di Fiorentino sotto il profilo storico, artistico ed archeologico — che iniziò a prender forma da una memoria depositata davanti al Tribunale di Lucera alla fine del 1998 e si realizzò definitivamente e compiutamente nei primi mesi del 2002.

La breve durata ed i limiti intrinseci del mandato di quel Funzionario governativo non consentirono l'instaurarsi tra noi di un discorso di più ampio respiro; ciò che, invece, si verificò con l'attuale amministrazione comunale ed in particolar modo col Sindaco, chiamato a reggerne le sorti e tuttora in carica. Fu quest'ultimo che, edotto, quasi per caso, di tutti i trascorsi che fin qui mi è piaciuto rievocare, con concreta sensibilità mi sollecitò, con foglio del 3 dicembre 2004, a portare a compimento e rendere, finalmente, di pubblica ragione il lavoro che ora vede la luce, e del quale m'è parso giusto ricordare i prodromi sia remoti che prossimi.

Mi sono rapportato, nella titolazione del lavoro, al *Regno di Napoli* perchè le vicende territoriali torremaggiorensi risultano essere paradigmatiche nell'ambito del nostro Meridione, sia per quanto attiene alla costituzione dei demani — *universali, feudali, ecclesiastici* — e sia per gli *usi civici* che vi si esercitarono. A fronte del periodo considerato avrei dovuto, a rigore, far riferimento non al *Regno di Napoli*, ma al *Regno di Sicilia citra Pharum*: ma, a ragion veduta, ho ritenuto di evitare siffatta locuzione perchè, per la sua origine, suscitatrice in me di tristi e squallide memorie e, perciò, ripudiata, se non proprio esecrata, in ossequio all'identità ed alla dignità del nostro popolo e della sua storia.

Sul perchè, gioverà ricordare che, con bolla del 27 settembre 1130 l'antipapa Anacleto II conferiva a Ruggero d'Altavilla, dietro la corresponsione in perpetuo di un annuo censo, la corona del Regno di Sicilia, di Calabria e di Puglia, innalzando in tal modo, per la prima (ed unica) volta, la regione pugliese al rango di *Regno*: *concedimus igitur, donamus et auctorizamus ... coronam Regni Siciliae, et Cala-*

*briae, et Apuliae ... Tu autem censum, et haeredes tui, videlicet sexcentos schifatos, quos annis singulis Romanae Ecclesiae persolvere debes...*<sup>1</sup> ma la Sicilia, non solo per sineddoche, ma per il riconoscimento dello stato di fatto esistente a quel momento, veniva definita *capo* del Regno: *et Siciliam caput Regni constituimus*. E così si seguì fino all'imperatore Federico II, il quale fece intestare il *liber Augustalis*, sebbene promulgato a Melfi, *liber constitutionum Regni Siciliae*; ricorda, d'altro canto, il nostro Pietro Giannone che Andrea da Bari (rectius: da Barletta), logoteta di Federico II, "dicendo che per vecchia consuetudine in Regno isto Siciliae le leggi dei Longobardi derogavano alle leggi romane, chiamò Regno di Sicilia quello che ora diciamo Regno di Napoli, non potendo intendere dell'isola di Sicilia, dove i Longobardi non posero mai piede e le loro leggi ivi non furono giammai osservate".<sup>2</sup>

Papa Clemente IV, d'altro canto, con bolla del 28 giugno 1265 investiva Carlo d'Anjou, conte di Provenza e fratello di S. Luigi, re di Francia, del Regno che, jure belli, si appartenne ai Normanni e, quindi, jure sanguinis agli Svevi. Ricordava, ancora, il Giannone<sup>3</sup> che con quell'atto, per la prima volta, i due Regni vengono "chiamati di Sicilia *citra & ultra Pharum*, leggendosi quivi: ... *Clemens IV. in-feudavit Regnum Siciliae citra, & ultra Pharum...* E da qui in progresso di tempo ebbe origine l'altro moderno titolo: *Rex utriusque Siciliae*."

La sottigliezza usata dalla Cancelleria apostolica, che, nell'assegnare il regno in feudo, tralasciava, di certo volutamente, di considerare l'esistenza anche dei nomi del *ducato di Puglia* e del *principato di Capua* — titoli mai abdicati e regioni tanto dilette (specialmente la Puglia) dall'ultimo glorioso Svevo, unitamente allo smembramento brutale del vastissimo territorio di Benevento, enclave riservata allo stato pontificio — tendeva psicologicamente a negare l'esistenza della nostra regione, chiamata con neutra locuzione *terra*, anche e perfino sotto il profilo geografico (... *et de tota terra, quae est citra Pharum, usque ad confinia terrarum ipsius Romanae Ecclesiae, excepta civitate Beneventana cum toto territorio, & omnibus districtibus & pertinentiis ...*); e fu di tale evidenza la capziosità e strumentalità della formula che il Vassallo Angioino, nell'accettare l'investitura, il giorno dell'epifania del 1266<sup>4</sup> replicò: «*Nos Carolus Dei gratia Rex Siciliae, Ducatus Apuliae, & Principatus Capuae, vobis ... quibus per litteras suas dominus Papa commisit receptionem li-gii homagii ...*».

Et, de hoc, satis.

Il 15 giugno 2006.

Vale.

<sup>1</sup> Apud C. BARONIO, *Annales ecclesiastici*, Lucca, MDCCXLVII, ad annum.

<sup>2</sup> *Storia civile ...*, I, XI, c.IV)

<sup>3</sup> *Op. cit.*, I, XIX, c.II.

<sup>4</sup> L. A. MURATORI, *Annali d'Italia*, t. XVII, Venezia, MDCCXCVII, ad annum.